

Cassazione penale, Sez. I, 15.10.2012, n. 40308;

Materia: diffamazione militare

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere -

Dott. ROMBOLA' Marcello - rel. Consigliere -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;

nei confronti di:

1) ... (OMISSIS) ...;

avverso la sentenza n. 43/2011 Corte Militare Appello di Roma, del 08/11/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza del 28/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marcello Rombolà;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Intelisano Antonio che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello Militare.

Svolgimento del processo

Con sentenza 8/11/11 la Corte Militare di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza 20/1/11 del Tribunale Militare di Napoli, che aveva assolto perchè il fatto non sussiste C. A., al tempo sergente dell'A.I. in servizio presso il distaccamento di Pantelleria, dal reato (acc. in (OMISSIS)) di diffamazione militare pluriaggravata in danno del ten. col. F.V., escludeva l'aggravante del "fatto determinato" e dichiarava non doversi procedere nei confronti del C. perché l'azione penale non poteva essere iniziata in difetto della necessaria richiesta di procedimento del comandante di corpo.

A base dell'imputazione un esposto contenente una serie di affermazioni tendenti a mettere in dubbio la correttezza e l'onestà del detto F., al tempo comandante del dipartimento di Pantelleria dell'A.I. da cui il C. dipendeva. Il giudice di primo grado, pur dando atto del contenuto diffamatorio dell'anonimo e la sua riconducibilità all'imputato, assolveva sotto il profilo della mancanza di prova della comunicazione dello scritto a più persone (risultando solo quella alla Procura generale militare presso la Corte di cassazione e non quelle ai numerosi altri indirizzi).

Il giudice di secondo grado, su appello del Pm, che rilevava come l'atto comunicato non fosse una "riservata personale", riteneva invece integrato il requisito della diffusività; nondimeno non riteneva che i comportamenti (dei numerosi denunciati) attribuiti al F. (le ore di servizio straordinario passate in collegamento con la rete Internet, la percezione tuttavia dei relativi emolumenti, la formazione di fogli di viaggio di missione finalizzati solo a giustificare il ritorno a casa a Trapani nei fine settimana) costituissero un "fatto determinato" (inteso come episodio specifico, almeno nelle sue linee essenziali). Di qui il proscioglimento per la mancanza della condizione di procedibilità della richiesta del comandante di corpo.

Ricorreva per cassazione il PGM, deducendo violazione di legge:

l'impugnata sentenza di appello, nonostante la giurisprudenza da essa stessa citata, non aveva ritenuto la specificità dei fatti diffamatori attribuiti dall'imputato alla parte offesa, mentre lo scritto in questione dava conto di fatti particolari ripetuti nel tempo, se non addirittura abituali. Chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione delle parti il PG chiedeva l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di merito. Nessuno compariva per l'imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto. Invero le motivazioni addotte della sentenza impugnata per pervenire al proscioglimento dell'imputato contraddicono alla giurisprudenza di legittimità da essa stessa citata. Se, infatti, alcune delle condotte riferite al F. (diversamente da altre, quali la cattiva gestione della mensa da sempre affidata agli stessi sottufficiali, i presunti favoritismi nella concessione degli alloggi di servizio e il generale disinteresse ad una corretta gestione delle licenze del personale, che nel giudizio della sentenza di merito sono sprovviste di una reale capacità lesiva penalmente rilevante per l'ufficiale, riguardando profili della sua discrezionalità di comando ed essendo comunque privi di elementi concreti a sostegno) sono dotate di effettiva lesività (si ripete: le ore di servizio straordinario passate in collegamento con la rete Internet, la percezione però dei relativi emolumenti, la formazione di fogli di viaggio di missione finalizzati solo a giustificare il ritorno a casa a Trapani nei fine settimana), queste non possono essere considerate prive di determinatezza, a pena di una palese illogicità. Se, infatti, come ricorda (con qualche imprecisione e incompletezza) la sentenza appellata, l'aggravante del fatto determinato si configura quando esso non si concretizza in una generica attribuzione di qualità o attività disonoranti, ma in un episodio che venga specificato quanto meno nelle sue linee essenziali (così, in fattispecie in tema di diffamazione militare, la massima di Cass., sez. 1<sup>a</sup>, sent. n. 40200 - non n. 761 - del 29/9/10, dep. 15/11/10, rv. 244249, imp. Badolati e altro: "In tema di diffamazione, per la sussistenza della circostanza aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evocano alla comprensione del destinatario della comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa"), non si può negare che tali caratteristiche competano, nel caso di specie, all'indebita e remunerata navigazione su Internet in orario di ufficio e alla formazione dei fogli di viaggio di missione finalizzati solo al rientro a casa nei fine settimana.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per contraddizione e manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte Militare di Appello, che si uniformerà al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte Militare di Appello.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012